

Modello EAS per le variazioni 2020

a cura del dott. Antonio Sisca *

Nel seguente documento informativo si forniscono i principali elementi inerenti la scadenza (prossimo 31 marzo) relativa alla presentazione del c.d. Modello EAS nel caso di variazioni intervenute nel 2020.

Nell'attesa che in un prossimo futuro tale adempimento venga, per i soggetti iscritti al RUNTS, superato, e almeno depotenziato per gli altri, si raccomanda di non trascurare l'importanza di tale scadenza.

Premessa

Il prossimo 31 di marzo gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che usufruiscono delle agevolazioni tributarie per essi previste ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA e che nel 2020 hanno avuto delle variazioni, sono tenuti a comunicare i nuovi dati attraverso la presentazione del modello EAS.

Si chiarisce che, in generale, il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente e che solo al verificarsi di variazioni nei dati precedentemente comunicati lo stesso va ripresentato entro il 31 di marzo dell'anno successivo. La prossima scadenza del 31.03.2021 riguarda quindi solo l'ipotesi di un "nuovo" modello da presentare a causa della variazione nel 2020 dei dati precedentemente comunicati.

Si sottolinea inoltre che a tal fine non tutte le variazioni dei dati sono rilevanti.

Modello EAS – Quando e cosa presentare

Il Mod EAS da presentare entro 31.03.2021, non presenta novità rispetto agli anni scorsi.

Nel Mod EAS vanno quindi indicati:

- i dati anagrafici dell'ente e del relativo rappresentante legale;
- una serie di informazioni fornite quali dichiarazioni rese dal rappresentante legale.

Sono previste alcune specifiche esclusioni dall'obbligo di presentazione riguardanti, ad esempio, le associazioni di volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91 che non svolgono attività commerciali (eccezion fatta per quelle marginali); le ONLUS; le associazioni pro-loco che utilizzano il c.d. regime di cui alla L. 398/91; le associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciali.

CESVOL UMBRIA, centro servizi volontariato

Per alcuni Enti è prevista invece una compilazione semplificata del modello. Trattasi, in particolare,

ASSOCIAZIONE	REQUISITI
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Riconosciute dal CONI, se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciale (diverse da quelle espressamente esonerate)
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/91, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello
Associazioni che hanno ottenuto la personalità giuridica	Iscritte nel registro tenuto dalla Prefettura/Regione/Provincia autonoma ai sensi del DPR n. 361/2000
Associazioni religiose	Riconosciute dal Ministero dell'Interno come enti che svolgono preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
Movimenti e partiti politici	Tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle elezioni del Parlamento nazionale o europeo
Associazioni sindacali e di categoria	Rappresentate nel CNEL nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle citate associazioni ed istituti di patronato che svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai sensi dell'art. 18, comma 2, Legge n. 152/2001
Anci	Comprese le articolazioni territoriali
Associazioni riconosciute per lo svolgimento/promozione della ricerca scientifica	Individuate con DPCM, destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 14, DL n. 35/2005 (ad esempio, AIRC)
Associazioni combattistiche e d'arma	Iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della Difesa

Come specificato nelle istruzioni del modello, non è necessario presentare un "nuovo" mod. EAS qualora la variazione riguardi:

- i dati anagrafici dell'ente non commerciale (Sezione "Dati relativi all'ente") ovvero quelli del rappresentante legale (Sezione "Rappresentante legale"), posto che tali variazioni sono già state comunicate all'Agenzia tramite il mod. AA5/6 (soggetto non titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (soggetto titolare di partita IVA);

CESVOL UMBRIA, centro servizi volontariato

- esclusivamente i dati contenuti nei seguenti punti della Sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”:

Punto	Descrizione
20	Importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità. L’esonero dall’obbligo di (ri)presentazione del mod. EAS sussiste esclusivamente in caso di variazione degli “importi”. Così, ad esempio, non è necessario presentare un nuovo mod. EAS qualora nel “primo” modello l’ente abbia dichiarato di percepire proventi per € 15.000 e nel 2020 i proventi risultino pari a € 25.000. Il mod. EAS deve essere ripresentato qualora la variazione riguardi le altre informazioni richieste, in merito: · all’incasso o meno di proventi per sponsorizzazione / pubblicità; ovvero · alla frequenza degli stessi (abituali / occasionali). Qualora nel “primo” modello l’ente abbia dichiarato, barrando la casella “NO”, di non percepire i proventi in esame, e nel 2020 ne abbia ricevuti deve presentare un nuovo mod. EAS barrando la casella “abitualmente” o “occasionalmente” e riportando il relativo importo.
21	Importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
23	Ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente
24	Numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso
30	Importi delle erogazioni liberali ricevute
31	Importi dei contributi pubblici ricevuti
33	Numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 “attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale” e 21 “utilizzo di messaggi pubblicitari” occorre fare qualche importante precisazione¹, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello Eas la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righe. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”. Non è quindi soggetta ad obbligo di ripresentazione del modello Eas l’associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito un introito di euro 20.000,00 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in euro 25.000,00. Al contrario risulta obbligata alla ripresentazione del modello Eas l’associazione che nel primo modello ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per euro 5.000,00. Così come l’obbligo ricorre nel caso di una associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”.
Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

¹ Precisazioni tratte dalla Rivista Specializzata “Euroconference NEWS” – Modello EAS ed enti non commerciali di tipo associativo – a cura di Luca Caramaschi

CESVOL UMBRIA, centro servizi volontariato

Passando alla compilazione del punto 33 “organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi” occorre tenere in considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello Eas solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, quindi, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni. Con la circolare 45/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento. Anche in relazione al punto 33 vediamo alcuni esempi. Associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti). In questo caso non scatta alcun obbligo di ripresentazione del modello Eas. Stessa sorte per il caso di una associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna. Ricorre al contrario l’obbligo di ripresentazione del modello per una associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo. Proseguendo, le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) “entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo” del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas. Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, la sistematica ripresentazione del modello Eas per comunicare tali variazioni. Anche con riferimento ai punti 30) e 31) riferiti a erogazioni liberali e contributi pubblici nessuna rilevanza assumono ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas le variazioni “quantitative” intervenute da un esercizio all’altro. Infine, è possibile concludere che, ad esclusione delle situazioni in precedenza descritte, le variazioni intervenute in un qualunque altro punto nel primo modello Eas comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.

L’omessa presentazione del mod. EAS si riflette sull’impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali sopra indicate. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, *“la presentazione oltre i termini fissati non preclude all’ente di avvalersi del regime agevolato di non imponibilità dei corrispettivi / quote / contributi di cui agli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. Pertanto, al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, l’associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS”*.

In caso di dimenticanza relativa alle comunicazioni la stessa Agenzia delle Entrate ha opportunamente confermato, con la circolare 38/E/2012 e la risoluzione 110/E/2012, che anche per l’omesso invio del modello EAS si può utilizzare il c.d. “istituto della remissione in bonis”. Che deve essere posto in essere entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e mediante il versamento di una sanzione di €. 250 (tramite F. 24 – codice tributo 8115 – non in compensazione).

Il modello va nuovamente presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso, l’invio va effettuato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione denominata “Perdita dei requisiti”.

Il modello EAS deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione

CESVOL UMBRIA, centro servizi volontariato

telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel da parte dei soggetti abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico internet da parte di tutti gli altri soggetti.

Il modello va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Perugia, 15 Marzo 2021

*A cura di Antonio Sisca – Dottore Commercialista Revisore Legale, Esperto in materia di Terzo Settore- Consulente del CESVOL Umbria